

DETERMINAZIONE DSAI/28/2018/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 18 aprile 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. a) e c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione di ARERA 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione di ARERA 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);

- gli Allegati A e B alla deliberazione di ARERA 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione di ARERA 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione di ARERA 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- il protocollo d'intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ARERA del 23 ottobre 2014.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;
- in particolare, per quanto concerne l'*"Efficienza nell'uso dell'energia"*, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l'art. 9, contenente disposizioni in ordine alla *"Misurazione e fatturazione dei consumi energetici"*, al comma 8 attribuisce ad ARERA il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l'altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato *"Sanzioni"*, prevede che l'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è ARERA;
- l'art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, il quale dispone, per le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (c.d. offerte PLACET) ivi disciplinate, che *"In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)"*; il medesimo divieto si applica altresì a tutte le offerte del mercato libero, in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c. della richiamata deliberazione 555/2017/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 27 ottobre 2017 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso ai rappresentanti di ARERA facenti parte del Gruppo di lavoro

permanente – istituito ai sensi del Protocollo di Intesa Integrativo in materia di tutela del consumatore stipulato tra le due Autorità in data 23 ottobre 2014 – i verbali di acquisizione della documentazione afferente a un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Edison Energia S.p.A. (di seguito: Edison o società), emergendo un’ipotesi di eventuale violazione di competenza di ARERA;

- in particolare, dalla predetta documentazione, oggetto di rilevazione dal sito *internet* di Edison e concernente le condizioni contrattuali dell’offerta commerciale denominata “*Edison Luce Prezzo Fisso*” per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici, è risultata l’applicazione da parte di Edison di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;
- nel paragrafo “*Fatturazione e pagamento*” delle condizioni economiche della suddetta offerta, infatti, si legge che “*Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, saranno addebitati 2 € per ogni copia di bolletta cartacea inviata*”;
- a fronte di ciò, con lettera 8 novembre 2017 (prot. Autorità 36489) la Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia di ARERA ha chiesto a Edison chiarimenti in merito all’applicazione, per le forniture di energia elettrica o gas naturale, di costi aggiuntivi per l’emissione di fatture in formato cartaceo, invitandola a conformarsi all’art. 9, comma 8, del d.lgs. 102/2014 e all’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, che prevedono un espresso divieto in tal senso;
- con nota 17 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37813) la società ha dichiarato che allo stato non vi sono offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale dalla medesima promosse che prevedano per il cliente finale corrispettivi aggiuntivi per l’emissione e la ricezione di fatture in formato cartaceo;
- la dedotta cessazione della condotta contestata risulta confermata dalle condizioni contrattuali dell’offerta commerciale “*Edison Luce Prezzo Fisso*” rilevate dal sito *internet* della società in data 10 aprile 2018.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio nei confronti di Edison di un procedimento per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14, per avere applicato specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Edison Energia S.p.A., per l’accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici, nei

- termini di cui in motivazione, e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14;
2. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 3. di richiedere, per l'effetto, a Edison Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a) della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare, al predetto responsabile del procedimento, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it, le informazioni da rendere seguendo l'allegato schema di autocertificazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
 4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente punto 3;
 7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
 9. di comunicare il presente provvedimento a Edison Energia S.p.A. (P. Iva 08526440154) mediante PEC all'indirizzo edisonenergia@pec.edison.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 aprile 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro